Catania, 31 Marzo 2009

Area per la Gestione Amministrativa del Personale – Rep. I Prot. n. 24241 - Alleg. Ai Signori Presidi di Facoltà Loro Sede

Oggetto: Legge n. 230 del 4 novembre 2005, art. 1, comma 11 – Professori aggregati – .

Com'è noto alla S.V. l'art. 1, comma 11, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 testualmente stabilisce: "Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. ...".

Ne consegue, pertanto, che al predetto personale che svolge attività didattica è attribuito, per il periodo di durata della stessa, il titolo di professore aggregato.

Sarà cura della S.V. portare a conoscenza di quanto sopra agli aventi diritto.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL RETTORE F.to: Prof. A.Recca